REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1978

relativo a misure volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria all'esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, sono adottate misure intese a favorire l'ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari ; che nel programma annuale di tali misure, comunicato al Consiglio a norma del paragrafo 3 del predetto articolo, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ha comunicato che intendeva adottare, fra l'altro, misure intese ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria all'esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali nel settore lattiero, in particolare nei paesi in via di sviluppo ; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione di tali misure ;

considerando che tali azioni debbono incentivare gli scambi della Comunità con i paesi interessati, senza tuttavia pregiudicare le esportazioni comunitarie esistenti di prodotti lattiero-caseari ;

considerando che è opportuno invitare gli enti o le imprese, eventualmente interessati ad attuare tali azioni, che possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per presentare precise proposte ; che occorre prevedere soltanto un finanziamento comunitario parziale delle spese occasionate da queste azioni ;

considerando che devono essere previste modalità per quanto riguarda la durata delle azioni e il versamento dei fondi comunitari agli interessati le cui proposte vengono accettate ; che occorre inoltre che la Commissione sia informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento ; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1079/77, trattasi di misure che sono da considerarsi come facenti parte degli interventi ; che è necessario incaricare gli organismi d'intervento di controllare l'esecuzione delle proposte accettate e di effettuare i relativi pagamenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si incoraggiano le azioni intese ad incrementare e a migliorare l'impiego e il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali al fine di ampliare gli scambi della Comunità con i paesi interessati.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare unicamente il miglioramento nei paesi terzi delle condizioni di commercializzazione, dell'informazione del consumatore e della pubblicità a favore dei prodotti lattiero-caseari d'origine comunitaria, qualunque sia la forma dell'operazione commerciale.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 non possono in alcun caso riguardare il finanziamento diretto o indiretto d'investimenti (fornitura d'impianti, consegna di merci, rimunerazione del personale, ecc.) all'atto della costruzione di nuovi stabilimenti o impianti o all'atto dell'ampliamento o del rinnovo di stabilimenti o impianti già esistenti destinati alla fabbricazione o alla trasformazione di prodotti lattiero-caseari in un paese terzo.

Tuttavia, nel caso si fornisca la prova che investimenti del genere sono effettuati per iniziativa delle autorità o degli interessati del paese terzo in oggetto, l'apporto delle necessarie conoscenze può considerarsi come un'azione ai sensi del paragrafo 1.

4. Non sono prese in considerazione le azioni suscettibili di pregiudicare gli scambi comunitari di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese considerato.

---

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.

5. Le azioni di cui ai paragrafi precedenti sono effettuate fino al 31 dicembre 1979, fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere convenuto un periodo più lungo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, onde garantire la massima efficacia della misura in questione.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da enti o imprese che :

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie all'esecuzione dell'azione proposta,

b) offrono adeguate garanzie circa :

— la salvaguardia degli interessi del commercio comunitario già in atto con il (i) paese(i) terzo(i) interessato(i),

— la mancanza d'investimenti finanziari diretti o indiretti a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, da parte dell'organismo o dell'impresa in questione.

2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese occasionate dall'azione considerata.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro — in appresso denominato « organismo d'intervento » — proposte precise relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° novembre 1978.

3. Gli organismi d'intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le proposte ricevute nei dieci giorni lavorativi che seguono la scadenza del termine di cui al paragrafo 2.

L'organismo d'intervento può allegare a detti documenti le proprie eventuali osservazioni.

Articolo 4

1. Nella proposta devono essere indicati :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente intervengono nell'esecuzione ;

c) il prezzo offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con indicazione sia della ripartizione dell'importo fra le singole voci sia del relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità auspicate per il versamento del contributo comunitario (articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o lettera b).

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguardano esclusivamente le azioni da attuare nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

Tuttavia, un'azione proposta può rientrare in un complesso di azioni, purché la loro esecuzione non superi di massima la data del 31 marzo 1980. In tal caso devono figurare nella proposta, a titolo indicativo, anche le precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), per l'insieme delle azioni.

3. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1,

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Dopo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotto lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accettate.

Prima della conclusione di un contratto può essere chiesto all'interessato di fornire informazioni e/o precisazioni supplementari relative alla sua proposta.

2. Ogni interessato viene informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accettazione di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento e

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni convenute.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo le indicazioni precisate nella proposta del medesimo :

a) o un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare,

b) o quattro acconti di eguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi ; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto e del disciplinare.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo d'intervento constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare,

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute d'intesa con il competente servizio della Commissione,

c) è presentata la prova che l'interessato ha speso il proprio contributo per i fini previsti.

4. Nella misura in cui le condizioni previste dal paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni sono incamerate. In tal caso, il relativo importo viene detratto dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato incaricato di una delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presenta alla Commissione e all'organismo d'intervento competente, anteriormente al 1° aprile 1980, una relazione sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione in causa. Se in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5, è stato convenuto un periodo di esecuzione più lungo di quello previsto in tale disposizione, la relazione dev'essere trasmessa, al più tardi, 3 mesi dopo la fine di tale periodo.

2. I risultati dei lavori previsti dal presente regolamento possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione della Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH